

PRESIDENZIALE N. 5/24/PRES

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI *OMISSIS*, PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87
CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

(CONT. 3/24/DSDI – PROC. 40-BL)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante “*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*”.

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (di seguito, anche Direttiva sul commercio elettronico o Direttiva EC);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito anche “*Decreto sul commercio elettronico*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 ed in particolare la lettera f) nella quale è evidenziato che “*in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d'azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall'applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell'Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali*” e la lettera h) in cui si afferma che “*la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d'azzardo costituisce un'attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d'interesse generale prevalente*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche “*decreto dignità*”);

VISTO, in particolare, l'art. 9, comma 1, del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1°*”

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

VISTO, altresì, l'art. 9, comma 2, del Decreto dignità, ai sensi del quale “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante “Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”;

VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento che prevede che il Presidente, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1, in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito cd. “Linee Guida Regolamento Sanzioni”);

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. n. 219127, n. 219200 e n. 218358 del 14 luglio 2022, prot. n. 237586 e n. 239679 del 2 agosto 2022, prot.n. 241726 dell’8 agosto 2023, prot. n. 242415, n. 242416, n. 242418, n. 242456, n. 242896 e n. 242898 del 9 agosto 2022, prot. n. 245915 del 19 agosto 2022, n. 246548, n. 246541 e n. 246694 del 22 agosto 2022, n. 247630 del 24 agosto 2022, n. 248341 e n. 248373 del 25 agosto 2023, n. 248466 del 26 agosto 2022, n. 250243, n. 250754, n. 250762, n. 250765 e n. 251255 del 31 agosto 2022, n. 253215 del 2 settembre 2022, n. 254532 del 5 settembre 2022, n. 303212 del 21 ottobre 2022, prot. n. 75984 del 17 marzo 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate, per quanto qui di interesse anche attraverso la piattaforma per la condivisione di video “TikTok”;

VISTO l’art. 4, comma 6 del Regolamento, secondo cui “*le segnalazioni ricevute sono opportunamente aggregate dagli uffici, per procedere ad una valutazione d’insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni*”;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 17 e 30 maggio 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 sulla piattaforma di condivisione di video “TikTok”;

VISTA la relazione (prot. n. 146439 del 31 maggio 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti a seguito del ricevimento delle sopra citate segnalazioni;

VISTA nota dell’11 settembre 2023 (prot. n. 227520) con la quale la società TikTok Technology Limited ha trasmesso, in risposta alla richiesta di informazioni del 28 luglio 2023 (prot. n. 203123), gli elementi identificativi dei vari *content creators*, tra cui quelli relativi ai canali “*Lucky Luna Tv*” e “*Riky.b*”;

VISTA la successiva nota del 13 settembre 2023 (prot. n. 231435) con quale la società TikTok Technology Limited ha corretto talune informazioni erroneamente trasmesse relativamente al canale “*Riky.b*”;

VISTA la delibera n. 316/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante “*Archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società TikTok Technology Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge*”

12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 9/23/DSDI - proc 25/FDG”;

VISTA la contestazione n. 3/24/DSDI – PROC. 40/BL del 27 marzo 2024, notificata il 4 aprile seguente, con la quale è stato avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti del Sig. *Omissis* quale soggetto titolare dei canali TikTok “*Lucky Luna Tv*” e “*Riky.b*” per la presunta violazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

VISTA la nota prot. n. 0140484 del 22 maggio 2024, notificata per il tramite della Guardia di Finanza, con la quale la parte è stata rimessa in termini al fine di consentire il contraddittorio presentando le memorie difensive. La Guardia di finanza ha comunicato in data 3 luglio 2024 l’espletamento dell’attività richiesta (prot. N. 184614);

VISTA la nota del 26 giugno 2024 (proc. n. 177632) con la quale l’ufficio competente ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi Gruppo Radiodiffusione Editoria della Guardia di Finanza approfondimenti circa l’effettiva situazione patrimoniale di vari soggetti, tra cui il sig. *Omissis*, riscontrata con nota del 4 luglio 2024 (prot. n. 185464);

VISTO il parere del Servizio giuridico del 26 agosto 2024 (prot. n. 223340) reso ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Regolamento sanzioni, in riscontro alla richiesta formulata in data 9 luglio 2024 (prot. n. 190168);

VISTA la richiesta di precisazioni sulla titolarità dei canali inviata a Tik Tok in data del 16 settembre 2024 (prot. n. 240868), riscontrata il successivo 24 settembre 2024 (prot. n. 247969);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

Nel periodo tra il 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) e il 17 marzo 2023 (prot. n. 75984) sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate da diversi content creator attraverso varie piattaforme per la condivisione di video tra le quali, per quanto qui di interesse, “*TikTok*”.

In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sulla predetta piattaforma di condivisione video, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società TikTok Technology Limited per le violazioni commesse da diversi *content creator* tramite video diffusi presso i rispettivi canali, conclusosi con l’adozione della delibera n. 316/23/CONS del 5 dicembre 2023.

Per quanto qui di interesse, dai verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 17 e del 30 maggio 2023 e dalla relazione del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti del 31 maggio 2023 è emersa la presunta violazione del divieto sancito nell'art. 9 del decreto dignità da parte dei canali denominati “*Lucky Luna Tv*” e “*Riky.b*”.

In considerazione del fatto che l'articolo 9 citato individua, al comma 2, una pluralità di soggetti (“*committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività*”) tutti parimenti responsabili non in solido degli illeciti in parola, è stato chiesto con nota del 28 luglio 2023 (prot. n. 203123) alla società TikTok Technology Limited di voler trasmettere gli elementi identificativi dei vari *content creators*, nonché ogni ulteriore informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di competenza ai sensi del citato articolo 9, tra cui il titolare del predetto canale TikTok.

Con nota dell'11 settembre 2023 (prot. n. 227520) la predetta società ha trasmesso le informazioni richieste.

Pertanto, l'Autorità ha inoltrato tali informazioni al Nucleo Speciale Beni e Servizi (Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza, al fine di svolgere le conseguenti indagini, eventualmente anche attraverso ispezioni, volte all'esatta individuazione dei predetti content creator presso la piattaforma TikTok.

La Guardia di Finanza, a valle delle attività svolte, ha trasmesso con nota del 3 gennaio 2024 (prot. 1603), successivamente integrata con nota del 22 marzo 2024 (prot. n. 87420), gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali indicate e dai quali è emerso, per quanto qui rileva, che i canali TikTok denominati “*Lucky Luna Tv*” (<https://www.tiktok.com/@wagerhighlights/video/7164048495144471850?q=luckylunatv&t=1684330983057>) e “*Riky.b*” (https://www.tiktok.com/@riky.b_/video/7078099266874428677?q=Slot%20&t=1684331583597) risultano essere gestiti sig. *Omissis*, residente in *Omissis*, indirizzo mail *Omissis*.

Pertanto, in esito all'attività preistruttoria svolta, è stato adottato in data 27 marzo 2024 l'atto di contestazione n. 3/24/DSDI – procedimento n. 40/BL nei confronti del sig. *Omissis* per la presunta violazione dell'articolo 9 del Decreto dignità, per la diffusione di contenuti editoriali finalizzati a promuovere e/o pubblicizzare attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro attraverso i predetti canali TikTok, notificato in data 4 aprile 2024.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla parte

Il Sig. *Omissis* non ha presentato memorie difensive, ma in data 5 aprile 2024 (prot. n. 100070) si è limitato a trasmettere a mezzo di posta elettronica ordinaria una mail fornendo il proprio recapito telefonico e chiedendo di essere contattato, ma senza poi dare alcun riscontro ai tentativi di comunicazione da parte dell’Autorità; nella propria mail ha osservato di non essere il titolare del canale Tiktok “Wagnerhighlights (lucky luna TV)”, senza tuttavia supportare tale dichiarazione da alcuna evidenza sul disconoscimento della titolarità del canale (segnalazione nei confronti della piattaforma TikTok o denuncia presso l’Autorità giudiziaria); di contro, per quanto concerne il secondo canale TikTok contestato (“Riky.b”) ha rilevato che il predetto profilo e tutti i video sono stati eliminati da TikTok. Infine, ha dichiarato di non aver sponsorizzato il predetto canale.

Al riguardo, si rileva che, non avendo ricevuto memorie né richiesta di accesso agli atti, con nota del 22 maggio 2024 (prot. n. 0140484), notificata per il tramite della Guardia di Finanza, l’ufficio ha invitato la parte a inviare formalmente le proprie memorie, concedendo un nuovo termine per la presentazione delle stesse.

A tale remissione dei termini non ha fatto seguito l’invio di alcuna memoria e altra richiesta ad opera della parte.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità

In via preliminare, appare opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

3.1. Considerazioni generali sulla applicazione dell’art. 9, co. 1, D.L. n. 87/2018 e delle Linee Guida e normativa comunitaria

L’articolo 9 del decreto Dignità prescrive che “*al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]*”.

La norma si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo di “*qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta*” afferente a giochi con vincite in danaro “*comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media*” (enfasi aggiunta).

Il successivo comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell'illecito i seguenti soggetti: (1) “*committente*”, (2.1) “*proprietario del mezzo o del sito di diffusione*”, (2.2) “*proprietario del mezzo o del sito di destinazione*” e (3) “*organizzatore della manifestazione, evento o attività*”.

Si tratta quindi di un divieto generale in capo ad una pluralità di soggetti tutti egualmente responsabili.

Invero, la *ratio* del divieto ivi contenuto risiede nel dichiarato intento di contrastare il fenomeno della ludopatia, (qualificato oggi come “*disturbo da gioco d'azzardo*”, c.d. DGA, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis* del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili. Ne consegue che l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma sono ampi.

Quanto all'ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutti i mezzi comunque realizzata (tv, radio, giornali, internet, *social network*, cartellonistica stradale etc.).

Quanto all'ambito soggettivo, vengono identificati tra i destinatari della previsione tutti i soggetti coinvolti nella filiera: “*committente*”, “*proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione*” e “*l'organizzatore dell'evento*”.

Al fine di coordinare le nuove previsioni introdotte dal decreto Dignità con l'articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall'intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell'Unione europea, l'Autorità, con la delibera n. 132/19/CONS, ha adottato delle specifiche Linee Guida. Segnatamente, le Linee Guida forniscono chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione oggettivo, soggettivo e territoriale dell'art. 9 del Decreto dignità.

Quanto all'oggetto del divieto, viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “*ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)*” (par. 3.1, lett. c delle Linee Guida, enfasi aggiunta).

Relativamente all'irrogazione della sanzione, trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma.

Come evidenziato, l'articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l'organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 689/81, della propria azione od omissione “*cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa*”.

Per quel che concerne l'autore della violazione, non rileva se questi sia o possa essere “*consapevole*” dell'illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume.

Secondo costante giurisprudenza, incombe infatti sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537 “[...] *il destinatario di uno specifico divieto*

configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi [..]”).

In questo senso, il legislatore italiano, nell'introdurre una disciplina nazionale a tutela della salute pubblica e del consumatore con il dichiarato obiettivo di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo, ha previsto, come detto, un divieto generale di qualsiasi forma di pubblicità, comunque effettuata e una conseguente responsabilità oggettiva in capo a soggetti diversi come sopra riportati.

In altre parole, il legislatore italiano ha introdotto un divieto assoluto che non offre margini di discrezionalità. Tale conclusione appare vieppiù rafforzata dal fatto che non c'è una normativa di rango eurounionale vincolante in materia di *gambling*.

Ciò posto, a fronte degli illeciti contestati al sig. *Omissis* e alla luce delle evidenze emerse durante il procedimento *de quo*, si ritiene di confermare le violazioni contestate alla parte attraverso le violazioni commesse dai due canali TikTok a lui riconducibili.

Al riguardo, si osserva, relativamente a quanto eccepito dalla parte nella predetta mail, che con nota del 16 settembre 2024 (prot. n. 240868), l'Autorità ha chiesto alla piattaforma TikTok di confermare quanto comunicato dalla stessa nell'ambito del relativo procedimento sanzionatorio conclusosi con l'adozione della delibera 316/23/CONS con specifico riferimento ad entrambi i canali TikTok.

Con successiva nota del 24 settembre 2024 (prot. n. 247969) la società ha comunicato di non disporre dei dati richiesti “*in conformità alle politiche di conservazione dei dati degli utenti adottate da TikTok*”. Resta dunque confermato quanto già comunicato dalla piattaforma. Al riguardo, ai fini del procedimento in corso rileva il fatto che la parte, pur eccependo che uno dei due canali oggetto di contestazione non sarebbe ad essa riconducibile, non abbia assunto alcuna iniziativa per supportare tale affermazione (presentazione di una denuncia all'Autorità giudiziaria o alla piattaforma).

Pertanto, ad esito dell'attività istruttoria resta confermata l'accertata violazione commessa attraverso i due canali oggetto di contestazione. Tale conclusione risulta avvalorata dal parere reso dal Servizio giuridico.

3.2 Sul valore della pubblicità

Per quanto concerne l'analisi del valore economico degli illeciti rilevati, ai sensi del richiamato articolo 9 del Decreto dignità per la violazione del divieto in parola è prevista l'irrogazione di una sanzione commisurata al valore della pubblicità, in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Più in particolare, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 9 “*l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000*”.

Pertanto, per poter determinare il valore della sanzione da irrogare è necessario conoscere, ove presente e/o disponibile, il valore economico della sponsorizzazione o della pubblicità.

Dalle risultanze istruttorie, non avendo alcun elemento atto a determinare il valore della pubblicità ne discende che la sanzione irrogabile è pari a 50.000,00, per ciascuno dei due canali, come previsto dalla norma.

3.3 Sulla determinazione della sanzione

Confermata l'intervenuta violazione del divieto, nei termini sopra descritti, quanto alla determinazione della sanzione si svolgono le seguenti considerazioni.

Per quel che concerne le condotte illecite commesse attraverso i diversi video diffusi su i due canali, occorre rilevare che nonostante la pluralità dei contenuti pubblicati, e dunque delle azioni violative poste in essere dalla Parte, la condotta illecita può essere considerata unitaria per la sua preordinazione ad un unico obiettivo e per l'unicità della sequenza temporale, con conseguente applicazione del cd. "cumulo giuridico" delle sanzioni.

In particolare, in ossequio alle linee guida per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie allegate alla delibera 265/15/CONS, per poter affermare l'unicità dell'azione o dell'omissione, pur in presenza di molteplici violazioni, è necessario che le violazioni siano tutte geneticamente collegabili ad un unico e ben individuato comportamento commissivo od omissivo tenuto dal soggetto agente e in un preciso arco temporale entro il quale ha svolto ed esaurito i propri effetti.

Pertanto, dall'applicazione del "cumulo giuridico" delle sanzioni, previsto dalla norma di cui all'art. 8 della l. 689/1981, deriva l'irrogazione di un'unica sanzione, con riferimento a ciascuno dei due canali, il cui importo pari ad euro 51.000,00 (cinquantunomila/00) è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese la plurioffensività della condotta, i diversi video presenti nel canale il suo protrarsi nel tempo e il mancato ricavo;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 3/24/DSDI per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018, attraverso i due canali TikTok sopra identificati;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 18 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 "[...] *l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento*

del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;

ACCERTATO che la Parte ha non inteso accedere all’istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall’art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO, per l’effetto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto dignità, che la sanzione irrogabile per la violazione in oggetto è pertanto pari ad euro 51.000 (cinquantunomila);

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS: *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”;*

CONSIDERATO che, nel caso concreto, con riferimento alla condotta accertata per i due canali sopra identificati presso la piattaforma TikTok attraverso i diversi video ivi presenti, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la condotta illecita, reiterata con cadenza giornaliera e fruibile a richiesta senza soluzione di continuità, può considerarsi unitaria per unicità del fine o dell’effetto, consistendo la stessa nella diffusione di video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di giochi d’azzardo e scommesse, che ha comportato la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l’effetto, alla luce dei diversi video ivi presenti, stante il fatto che si tratta di due canali sanzionati per la prima volta, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 51.000,00 (cinquantunomila/00), per ciascuna delle due violazioni, corrispondente alla misura edittale prevista per la violazione riscontrata, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione posta in essere dal sig. *Omissis* deve ritenersi lieve anche in considerazione della mancanza di ricavi e del fatto che si tratta della prima sanzione irrogata ai due canali.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La Parte non risulta aver posto in essere condotte volte ad attenuare gli effetti della violazione commessa.

C. Personalità dell'agente

La Parte si ritiene dotata della piena capacità di intendere e di volere, anche in considerazione della scelta consapevole di aprire canali specificatamente dedicati alla diffusione di video relativi alla promozione di giochi con vincite in denaro presso la piattaforma TikTok, in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del decreto dignità.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, dagli elementi acquisiti in istruttoria, trattandosi di una persona fisica non risultano pubblicamente disponibili dati atti a stabilire la capacità economica dello stesso.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 3/24/DSDI nella misura corrispondente ad euro 51.000,00 (cinquantunomila/00), per ciascuno dei due canali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile del Consiglio dell'Autorità non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

CONSIDERATA, la necessità e l'urgenza di provvedere ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

ORDINA

Al Sig. *Omissis*, con residenza *Omissis*, quale titolare dei canali sopra descritti:

- di pagare la sanzione amministrativa di euro 102.000,00 (centoduemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96;
- di non caricare sulla piattaforma TikTok nuovi contenuti identici o equivalenti a quelli sopra identificati e descritti in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto;
- di rimuovere dalla piattaforma TikTok contenuti ivi presenti, ancora disponibili, in violazione del divieto sancito dall'art. 9 del Decreto, qualora il Sig. *Omissis*

non vi abbia già provveduto, entro e non oltre sette giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, e di darne comunicazione all’Autorità entro 10 giorni dall’avvenuta rimozione all’indirizzo di posta certificata agcom@cert.agcom.it

INGIUNGE

Al Sig. *Omissis* di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Presidenziale n. 5/24/PRES*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

La parte ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell’Autorità attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall’Allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”. L’istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Presidenziale n. 5 /24/PRES*”.

DIFFIDA

Il sig. *Omissis* dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento presidenziale è notificato alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella